



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

Via Vittorio Emanuele, n. 1 - 84047 Capaccio Paestum (SA) - Tel. 0828.812201 – fax 0828.812239

sito internet www.comune.capaccio.sa.it; e-mail: sindaco@comune.capaccio.sa.it;

pec: protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it;

cod. fisc. 81001170653

P. IVA 00753770650

ORDINANZA n. 283 del 30 SET. 2020

OGGETTO: Messa in sicurezza, manutenzione, taglio rami e/o abbattimento di alberi o parti di alberi pericolanti o comunque incombenti sulle pubbliche strade e sulle strade private del territorio comunale.-

IL SINDACO

Premesso che gli eventi conseguenti alle avverse condizioni meteorologiche dei giorni scorsi hanno causato situazioni di pericolo con sradicamento di alberi, rottura di rami in diverse aree del territorio comunale, cagionate dalle sollecitazioni dovute dal vento, sia lungo le strade che a ridosso di luoghi pubblici, con interruzioni forzate della transitabilità e rischio per edifici, veicoli e per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto di far fronte a tale situazione e prevenirne l'insorgere che rischia di causare danni o incidenti a cose o persone e che pertanto si rende necessario emettere una ordinanza preventiva che obblighi tutti i proprietari ed i gestori delle strade, pubblici e privati ed i proprietari terrieri, a provvedere alla verifica della pericolosità ed al conseguente taglio di rami degli alberi, con particolare attenzione a quelli di alto fusto, presenti all'interno e/o sulle pertinenze esterne delle proprietà private, nonché alla messa in sicurezza dei fusti stessi, qualora fossero pericolanti, presenti nelle adiacente/pertinenze stradali sul territorio comunale, onde evitare danni a persone o a cose, se necessario anche con l'abbattimento dei medesimi, anche causate o causabili dalle sollecitazioni dovute dal vento;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito al fine di prevenire ogni pericolo che minaccia l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che il fine della tutela dell'integrità fisica e dell'incolumità delle persone è preminente su ogni altro interesse pubblico;

Visto il R.D. 18/06/1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" ed in particolare l'art. 59;

Vista la Legge 24/02/1992, n. 225 e ss.mm.ii. "Istituzione del servizio nazionale di Protezione Civile" che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell'ambito della pianificazione d'emergenza comunale;

Visto l'art. 7bis e l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e ss.mm.ii. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed in particolare l'art. 134, in cui si definiscono i "Beni paesaggistici" ed l'art. 142 recante le "aree tutelate per legge";

Visto l'art. 255 del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Viste le "Prescrizioni di massima di Polizia Forestale", allegato C della L. R. Campania n. 11/1996 così come modificato dal DPGR n. 484 del 14-06-2002 e n. 387 del 16.03.2003 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016 che disciplina il Regime di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013;

Vista la Legge Regionale n. 26 del 09 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e

disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25, lettera f);

Visto il regolamento comunale di igiene, sanità e tutela ambientale – modifica ed integrazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 10-04-2015 e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento di polizia urbana per il decoro della Città e la sicurezza dei cittadini – modifica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 10-04-2015 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30-07-2015, di adozione ed approvazione della revisione e dell'aggiornamento del "*Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile*";

Visti gli artt. 13-50-54 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 24-11-1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza 18-06-1931, n. 773 e gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

Visto il combinato-disposto della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge 12-07-2012, n. 100 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento CEE n. 3529/1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (modificato dal regolamento CEE, n. 1614/89) e il Regolamento CE n. 2152/2003;

Vista la Legge 24/02/1992, n. 225 e ss.mm.ii. "Istituzione del servizio nazionale di Protezione Civile" che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell'ambito della pianificazione d'emergenza comunale;

Visto l'art. 7bis e l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 255 del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Viste le "Prescrizioni di massima di Polizia Forestale", allegato C della L. R. Campania n. 11/1996 così come modificato dal DPGR n. 484 del 14.06.2002 e n. 387 del 16.03.2003 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 11/08/2014, n. 116 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016 che disciplina il Regime di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013;

Vista la Legge Regionale n. 26 del 09 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25, lettera f);

Vista la Legge Regionale della Campania n. 3 del 28-09-2017, all'art. 53 e ss.mm.ii., come modificato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Regionale della Campania 24-09-2018, n. 8 e della deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 568 del 18-09-2018;

Visto il regolamento comunale di igiene, sanità e tutela ambientale – modifica ed integrazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 10-04-2015 e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento di polizia urbana per il decoro della Città e la sicurezza dei cittadini – modifica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 10-04-2015 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30-07-2015, di adozione ed approvazione della revisione e dell'aggiornamento del "*Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile*";

Visti gli artt. 13-50-54 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 24-11-1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza 18-06-1931, n. 773 e gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

Visto il combinato-disposto della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge 12-07-2012, n. 100 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";

Visti gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri

e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

Visti gli artt. 181 e seguenti del D. Lgs. 03 Aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. e relativo sistema sanzionatorio, che dettano disposizioni in materia di classificazione, recupero, smaltimento nonché divieto di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti urbani, ai quali sono parificati i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

Visti gli artt. 891, 892, 893 e 894 del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini;

Visto l'art. 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 892 e successivi del Codice Civile;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale della Campania n. 3 del 28-09-2017, artt. 53-78;

Visto il Regolamento Regionale della Campania n. 8 del 24-09-2018, artt. 53-78;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

ORDINA

A tutti i proprietari di alberature presenti sul territorio comunale, ai proprietari ed ai gestori pubblici e privati di tutte le strade presenti sul territorio comunale, di verificare lo stato degli alberi collocati in prossimità delle strade e degli edifici pubblici e privati, metterli in sicurezza, mediante taglio dei rami che possono in caso di caduta interferire con le infrastrutture e la viabilità, creando pericolo per la pubblica incolumità di persone e cose o procedere all'abbattimento in caso gli stessi risultino essere pericolosi.

L'applicazione a seguito di accertate violazioni a quanto sopra stabilito, delle sanzioni pecuniarie amministrative, come previste dall'art. 7bis del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii., salvo che il fatto non costituisca più grave reato e nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge 24-11-1981, n. 689 e ss.mm.ii.

DISPONE

-che il Responsabile di Area P.O. Lavori Pubblici – Manutenzioni del Comune di Capaccio Paestum, affidi in via diretta per l'esecuzione della presente ordinanza all'Azienda Speciale Comunale Paestum, per le strade comunali, vicinali e di competenza comunale;

-che l'ANAS Gruppo FS Italiane provveda per le strade di competenza statale;

-che l'Amministrazione Provinciale di Salerno provveda per le strade di competenza provinciale;

-che il Consorzio di Bonifica di Paestum provveda per le aree di propria competenza;

PRESCRIVE

☛Che l'utilizzo delle attrezzature e dei mezzi meccanici, idonei all'esecuzione degli interventi in ambito pubblico e privato, sia conforme alle prescrizioni regolamentari, poste a tutela delle medesime, nel rigoroso rispetto dei vincoli urbanistici, ambientali ed idrogeologici, ivi insistenti;

☛Che l'esecuzione degli interventi si ci attenga rigorosamente alle disposizioni derivanti dal D.Lgs. 09-04-2008, n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

DISPONE ALTRESI'

☛Che il presente provvedimento venga notificato al legale rappresentante ed al direttore generale dell'Azienda Speciale Comunale Paistom, al fine dell'esecuzione immediata dello stesso;

➡ La trasmissione - notifica dell'esemplare del presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza:

- al servizio URP del Comune di Capaccio Paestum – Sede;
- al Comando Polizia Municipale – viale della Repubblica – Capaccio Paestum;
- al Comando Stazione Carabinieri Capaccio – via F.lli Arenella, n. 23 – Capaccio Paestum;
- al Comando Stazione Carabinieri Capaccio Scalo – via Italia '61 – Capaccio Paestum;
- alla Stazione Carabinieri Forestale Foce Sele – via Varolato, n. 12 – Capaccio Paestum;
- alla Comunità Montana Calore Salernitano, via Cesine, n. 3 – 84069 Roccadaspide (Salerno);
- all'ANAS Gruppo FS Italiane – Struttura Territoriale Campania – Sezione di Salerno;
- al Consorzio di Bonifica di Paestum – via Magna Graecia, n. 341 – Capaccio Paestum;
- Al Responsabile di Area P.O. Lavori Pubblici – Manutenzioni del Comune di Capaccio Paestum dell'Area Manutenzioni ;
- Al Responsabile di Area P.O. Ecologia – Ambiente del Comune di Capaccio Paestum;

Ai sensi del combinato – disposto della Legge 07-08-1990, n. 241 e della Legge 11-02-2005, n. 15 e ss.mm.ii. la documentazione e la normativa citata in premessa, può essere consultata in orario di apertura al pubblico, nel rispetto nelle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, presso la sede Municipale, in via Vittorio Emanuele, n. 1, Capaccio Paestum;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line istituzionale dell'Ente per giorni 30 (trenta), la stessa verrà pubblicata anche sul sito istituzionale del Comune di Capaccio Paestum, all'indirizzo www.comune.capaccio.sa.it, divulgata e pubblicizzata legalmente nei modi previsti per legge.

Capaccio Paestum, li 30 SET, 2020



Il Sindaco
avv. Francesco ALFIERI